



# Comune di Cornaredo

Città Metropolitana di Milano

Ufficio Provveditorato

## CAPITOLATO D'APPALTO

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI BEVANDE (CALDE E FREDDE) ED ALTRI GENERI ALIMENTARI PRESSO LE DIVERSE SEDI DEL COMUNE DI CORNAREDO – PERIODO 01/07/2024 – 31/12/2027 - CIG .....**

### ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente capitolato disciplina la concessione a titolo oneroso del servizio di distribuzione automatica di bevande (calde e fredde) ed altri generi alimentari presso le diverse sedi del Comune di Cornaredo.

Il servizio di somministrazione è rivolto ai dipendenti dell'Amministrazione e agli utenti esterni interessati all'interno delle seguenti sedi comunali:

- Palazzo Filanda - Piazza Libertà
- Ex aula consiliare - Via Imbriani
- Asilo Nido - Via Imbriani
- Centro Polivalente Il Melograno - Via Brera 31
- Centro Anziani San Pietro all'Olmo - Piazzetta dell'Olmo
- Comando Polizia Locale - via Favaglie Grandazzi, 65

I predetti distributori non potranno essere collocati in altri siti, salva diversa indicazione da parte dell'Amministrazione.

Si evidenzia che l'uso del servizio è facoltativo da parte dell'utenza sia interna che esterna e pertanto il Concessionario non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa, né richiedere modifiche del contratto per l'eventuale mancato o insufficiente utilizzo.

L'affidamento è regolato, oltre che dal presente capitolato, dal D.lgs 36/2023.

Il servizio deve essere effettuato nel rispetto, delle misure di sostenibilità ambientale e sociale di cui ai criteri Ambientali Minimi (di seguito anche solo "CAM") per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili approvati con D.M. 06/11/2023.

### ART. 2 – DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata pari a 42 mesi (3,5 anni) consecutivi decorrenti dalla data di attivazione dei distributori automatici fissata per il giorno 01/07/2024.

È prevista la possibilità di proroga tecnica, ai sensi art. 120 comma 10 del D.lgs. 36/2023, nelle more della conclusione della nuova procedura di affidamento, per un periodo indicato dall'Amministrazione comunale non superiore a sei mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente affidamento.

Alla scadenza, il contratto si intenderà risolto di diritto, senza bisogno di disdetta o preavviso ed il Concessionario sarà tenuto al ritiro tempestivo, a proprie cure e spese, dei distributori.

Il valore annuale della concessione, stimato secondo quanto previsto dall'art. 179 del D.lgs. 36/2023, è pari ad **€ 17.700,00 oltre iva** e, pertanto, il valore complessivo stimato per l'intera durata contrattuale è pari ad **€ 70.800,00 oltre iva** comprensivo dell'eventuale proroga tecnica (pari ad **€ 8.850,00**), ai sensi dell'art. 120 comma 10 del citato D.lgs 36/2023.

### ART. 3 – CANONE DI CONCESSIONE

Il canone di concessione, soggetto a rialzo, viene quantificato in complessive € 2.000,00 annui al netto dell'IVA.

Il predetto canone comprende anche il rimborso al Comune dei costi inerenti i consumi (energia elettrica e acqua calcolati in misura forfettaria).

L'importo offerto in sede di gara sarà riconosciuto dall'azienda aggiudicataria del servizio in un'unica rata annuale anticipata da corrispondere entro 30 giorni dall'emissione di regolare fattura da parte del Comune nel mese di settembre di ogni anno. Per l'anno 2024 la fattura sarà proporzionata ai sei mesi di servizio. Trascorso inutilmente il termine di pagamento di cui sopra, il Comune procederà a dare avvio alla procedura per il recupero del credito con applicazione della penale e dei relativi interessi di mora, fatta salva in ogni caso la possibilità di risoluzione del contratto, ove applicabile.

**Il canone annuo offerto si ritiene formulato dall'aggiudicatario in base a calcoli di convenienza e nel rispetto di tutte le clausole del capitolato d'oneri.**

#### **ART. 4 – UBICAZIONE E TIPOLOGIA DEI DISTRIBUTORI – MODIFICHE DELLA CONCESSIONE**

Il Concessionario deve fornire un servizio di erogazione di alimenti e bevande mediante installazione di **n.13 distributori, come di seguito specificato:**

| <b>COLLOCAZIONE</b>  | <b>BEVANDE CALDE</b> | <b>MISTI (BEVANDE FREDDE E SNACK/ALIMENTARI)</b> | <b>TOTALE</b> |
|--|----------------------|--|---------------|
| Palazzo Filanda<br>Piazza Libertà                            | 1                    | 2  | 3             |
| Ex aula consiliare<br>Via Imbriani                           | 1                    | 1  | 2             |
| Asilo Nido<br>Via Imbriani                                   | 1                    |  | 1             |
| Centro Polivalente<br>Il Melograno<br>Via Brera 31           | 1                    | 2  | 3             |
| Centro Anziani San Pietro<br>all'Olmo<br>Piazzetta dell'Olmo | 1                    | 2  | 3             |
| Comando Polizia Locale<br>via Favaglie Grandazzi, 65         | 1                    |  | 1             |
| <b>TOTALE</b>  |                      |  | <b>13</b>     |

Nel corso di vigenza della concessione l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio nel caso di sopraggiunte esigenze e nel rispetto dei limiti di cui all'art.189 c.1 del D.Lgs. 36/2023, di variare il numero, la tipologia e le sedi, anche in via temporanea, dei distributori rispetto a quanto previsto dalla tabella sopra indicata.

Il Concessionario potrà, a sua volta, proporre nuove installazioni entro i limiti previsti dall'art. 189 comma 2 del citato D.lgs. 36/2023 individuando spazi ritenuti idonei, nonché richieste di spostamento/ritiro di distributori automatici per scarsa utilizzazione.

Le eventuali proposte del concessionario non saranno vincolanti per l'Amministrazione comunale e, pertanto, potranno essere effettivamente realizzate solo ed esclusivamente nel caso in cui quest'ultima decidesse a propria discrezione di autorizzarle.

Tutte le eventuali modifiche sopra indicate alla tipologia, alle sedi ed al numero dei distributori rispetto alla situazione iniziale prevista dalla tabella del presente articolo saranno effettuate alle medesime condizioni

contrattuali e con una variazione proporzionale del canone di aggiudicazione - in aumento o in riduzione - determinata sulla base del maggiore o minore numero di distributori rispetto ai 13 inizialmente previsti.

Nei casi di variazione sopra richiamati del presente articolo, il Concessionario dovrà inoltre provvedere, a propria cura e spese, al riposizionamento o al posizionamento/rimozione dei distributori entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta della Amministrazione comunale, pena l'applicazione di una penale come richiamato al successivo art. 17.

In fase di avvio della concessione l'aggiudicatario è obbligato a provvedere all'installazione nei luoghi indicati dall'amministrazione e ad assicurare il regolare funzionamento dei distributori a decorrere dall'01/07/2024 compreso, pena l'applicazione delle penali di cui all'art.17.

I tempi e le modalità tecniche di installazione e di attivazione iniziale dei distributori saranno concordati con l'ufficio provveditorato ed il concessionario uscente, il cui incarico scade in data 30/06/2024.

## **ART. 5 – DISTRIBUTORI E SISTEMI DI PAGAMENTO**

- a) Le apparecchiature installate devono essere moderne, sicure, "a vetrina", a pannello frontale unico e di anno di fabbricazione non antecedente il 2022. Le stesse devono riportare in modo ben evidenziato frontalmente il numero di telefono e l'indirizzo mail al quale inviare segnalazioni di servizio e devono essere rispondenti alle normative di sicurezza CEI, conformi alle leggi vigenti di igiene e rispettare quanto previsto dai CAM approvati con D.M. 06/11/2023.
- b) Il Comune di Cornaredo non sarà responsabile dei danni subiti dai distributori per atti di vandalismo o scasso o furto. L'amministrazione Comunale non sarà neppure responsabile dei danni derivanti a persone o cose, cagionati dagli apparecchi di distribuzione ovvero dai prodotti distribuiti.
- c) Il sistema di pagamento deve essere con chiavi elettroniche e a moneta (accettando tutti i tagli di corso legale ad esclusione delle monete da 1 e 2 centesimi). A fianco dei distributori deve essere inoltre installata apposita apparecchiatura che rivalorizza la chiave con banconote (da €.5,00 o €.10,00) o monete. I distributori devono erogare il resto.
- d) Listino prezzi:  
La ditta dovrà provvedere ad esporre i prezzi in modo visibile e consultabile da tutti gli utenti, su ogni distributore.

Impregiudicata la facoltà della ditta aggiudicataria di praticare prezzi inferiori, il prezzo massimo delle consumazioni viene fissato per l'intera durata del contratto come segue:

### **Tipologia di prodotti Prezzo in moneta - iva inclusa**

|                              | <b>CHIAVE/MONETA</b> |
|------------------------------|----------------------|
| Caffè                        | € 0,55               |
| Caffè decaffeinato           | € 0,55               |
| The e altre bevande calde    | € 0,55               |
| Bibite in lattine da 330 cc. | € 0,90               |
| Acqua minerale 1/2lt. in PET | € 0,55               |
| Succhi di frutta in brick    | € 0,65               |
| The 1/2lt. in PET            | € 0,95               |

Gli snack devono essere classificati in tre fasce:

|   |        |
|---|--------|
| Fascia A (tipo taralli/ croissant/ patatine/crostatine/biscotti/Fiesta) | € 0,65 |
| Fascia B (tipo Ciocco e Riso/Kit Kat/Ringo Thin)                        | € 1,00 |
| Fascia C (tipo Kinder bueno)  | € 1,10 |

**Il prezzo di vendita all'utenza il cui pagamento avvenga attraverso chiavette/tessere magnetiche deve essere inferiore di 0,5 centesimi rispetto ai prezzi di vendita in contanti.**

#### **ART. 6 – REVISIONE DEL PREZZO DEI PRODOTTI**

I prezzi dei prodotti dovranno rimanere fissi per i primi **12 mesi** di durata del contratto. In seguito, i prezzi potranno essere adeguati alla percentuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie ed operai e calcolata in ragione del 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, verificatasi nell'anno precedente a condizione che detto adeguamento determini una variazione superiore al 5% dell'importo e opera nella misura dell'80% della variazione stessa ai sensi art. 60 del D.lgs 36/2023.

In tal caso l'adeguamento Istat e le variazioni di prezzo dovranno essere preventivamente richieste all'Ufficio Provveditorato a mezzo mail all'indirizzo [provveditorato@comune.cornaredo.mi.it](mailto:provveditorato@comune.cornaredo.mi.it) e a mezzo posta certificata all'indirizzo [protocollo@pec.comune.cornaredo.mi.it](mailto:protocollo@pec.comune.cornaredo.mi.it), allegando idonea documentazione che motivi la variazione medesima.

L'adeguamento sarà operato solo a seguito di apposita istruttoria dell'ufficio tendente a verificare la legittimità dell'aumento ed a comparare il prezzo pattuito con quello di mercato e, se riconosciuto, decorrerà dal mese successivo a quello della richiesta.

L'adeguamento per il secondo anno verrà determinato considerando la variazione ISTAT (FOI) dalla data di inizio di stipula del contratto alla data di pubblicazione dell'ultimo indice ISTAT disponibile al momento della richiesta, mentre per gli anni successivi l'adeguamento verrà determinato considerando la variazione ISTAT (FOI) dalla data in cui è stato applicato il precedente adeguamento, alla data di pubblicazione dell'ultimo indice disponibile al momento della richiesta.

All'atto della variazione il Concessionario è tenuto alla comunicazione ai fruitori del servizio, apponendo sugli apparecchi adeguata segnaletica.

In caso di richiesta di aggiornamento dei prezzi da parte del Concessionario, l'Amministrazione comunale incrementerà il canone della stessa percentuale applicata alla revisione dei prezzi dandone comunicazione al concessionario all'interno dell'autorizzazione alla revisione prezzi e l'adeguamento decorrerà dal mese successivo a quello della comunicazione

#### **ART. 7 – CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DA FORNIRE**

I prodotti erogati dovranno essere conformi alle normative vigenti in materia di prodotti alimentari ed in particolare con le disposizioni contenute nel regolamento UE n. 1169/2021 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, nonché a quanto previsto dai CAM approvati con D.M. 06/11/2023.

Fermo restando quanto sopra, dovranno essere utilizzati purché compatibili sia generi alimentari sia prodotti per il confezionamento di cibi e bevande erogate dai distributori conformi alle disposizioni in materia di igiene degli alimenti e sanitarie previste dall'art. 33 del D.P.R 327/1980, garantendo l'integrità dei medesimi prodotti;

I prodotti non consumati dovranno essere sostituiti entro la data di scadenza. Nel caso sia riscontrata la distribuzione di prodotti scaduti, avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive, ovvero l'adozione di procedure non conformi in materia di igiene e sanità e/o al Manuale HACCP, il concessionario si impegnerà a sostituire immediatamente, e comunque non oltre 1 giorno lavorativo dalla contestazione, i prodotti senza oneri per l'Amministrazione comunale.

Si rinvia a quanto richiamato agli artt. 17 e 18 in ordine all'applicazione delle penali ed alla risoluzione del contratto.

I prodotti da fornire dovranno avere le seguenti minime caratteristiche:

**A) Bevande calde** (caffè, caffè macchiato, tè, latte, cappuccino, cappuccino al cioccolato, caffè d'orzo, cioccolato): le miscele utilizzate ai fini della preparazione delle bevande dovranno comunque rispettare i seguenti contenuti minimi per porzione di seguito indicati:

1. caffè espresso, caffè lungo macinato all'istante di prima miscela bar (arabica e robusta): grammatura minima di gr. 7 per ciascuna erogazione in polvere;
2. bevande a base di caffè (caffè macchiato, cappuccino, cappuccino con cioccolato, altre bevande a scelta) con caffè in grani macinato all'istante con miscela arabica almeno al 60% e con gr. 5 di latte in polvere e gr. 1,5 di caffè garantiti per ciascuna erogazione

3. caffè decaffeinato macinato all'istante: grammatura minima 1.5 gr per ciascuna erogazione
4. latte: grammatura minima 7 gr. di latte in polvere per ciascuna erogazione
5. thè: almeno gr. 11 di tè in polvere per ciascuna erogazione;
6. orzo/corto/lungo/macchiato: almeno gr. 2,4 di orzo
7. cioccolato: almeno gr. 20 di cioccolato in polvere ad erogazione

Per tutti i distributori di bevande calde dovranno essere prodotte le schede dei prodotti utilizzati.

**B) Bevande fredde:** (acqua oligominerale, bibite in lattina e succhi nelle confezioni di seguito indicate):

1. acqua naturale e frizzante in bottiglia da cl.50: confezionata in contenitori fabbricati in polietilene come componente principale (*bottiglie PET*) contenenti almeno il 10% di plastica riciclata; dovrà inoltre essere confezionata in contenitori con tappo non separabile per la durata dell'uso prevista dal prodotto;
2. bevande in tetrapak/PLA di prima qualità (tipo tè, succhi di frutta con minimo 50% di frutta o altro) da minimo cl. 20
3. Bevande gassate in lattine (tipo chinotto, ecc..) da minimo cl 33;
4. bevande non gassate in PET da minimo cl 25;
5. bevande in tetrapak/PLA (vari gusti): contenuto minimo 50 cl.

Al fine di orientare gli utenti verso scelte alimentari sane, l'acqua deve trovare collocazione, all'interno del distributore, in posizione di rilievo rispetto alle bevande a più alto apporto calorico o gassate.

**C) Alimenti preconfezionati**

- **Snack salati**

1. prodotti da forno tipo crackers, taralli, grissini, schiacciatine rosmarino  $\geq 25$  gr
2. prodotti da forno salutari: crackers non salati in superficie, grissini non salati  $\geq 25$  gr
3. patatine, vari gusti, croccantelle bacon, prosciutto, ecc.. $\geq 20$  gr
4. snack al formaggio tipo fonzie, tuc pocket, cipster  $\geq 20$  gr.
5. frutta secca in bustina (compresa frutta disidratata e semi)  $\geq 25$  gr.

- **Snack dolci**

1. merendine tipo croissant vari gusti, buondi, biscotti tipo Loacker, grissini cacao, minibaiocchi, treccina Bauli in confezione monoporzione da 30 gr;
2. snack dolci salutari fino a gr. 50;
3. snack dolci tipo buondi ripieno con farcitura assortita, crostatine vari gusti, biscotti di riso, ecc  $\geq$  a gr. 35;
4. snack dolci tipo fiesta, kinder cereali, Kinder delice, tronky, wafer gusti assortiti, barrette fitness  $\geq$  a gr. 22;
5. biscotti tipo Pavesini, kitkat, twix singolo, milka, bounty, plumcake yogurt, crostatine germinal  $\geq$  a gr. 35;
6. biscotti tipo oreo, kinder bueno, mikado latte  $\geq$  a gr. 40
7. snack dolci/salati senza glutine (qualsiasi grammatura)

Al fine di orientare gli utenti verso scelte alimentari sane, i prodotti da forno salutari devono trovare collocazione, all'interno del distributore, in posizione di rilievo rispetto agli altri snack a più alto apporto calorico.

I prodotti dovranno essere di prima qualità, provenienti da primarie ditte produttrici prediligendo, quando possibile, i prodotti "a filiera corta". Ogni monoporzione dovrà riportare l'indicazione della composizione e la data di scadenza e dovranno essere etichettati, trasportati, conservati e somministrati nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea.

Per i prodotti del commercio equo e solidale si intendono prodotti che promuovono "giustizia sociale ed economica, sviluppo sostenibile, rispetto per le persone e per l'ambiente attraverso il commercio, la crescita della consapevolezza dei consumatori, l'educazione, l'informazione e l'azione politica "così come previsto dalla Carta italiana dei criteri del commercio equo e solidale".

I prodotti del mercato equo e solidale devono inoltre essere importati e distribuiti da organizzazione del commercio equo e solidale accreditate a livello nazionale e/o internazionale (ad esempio WFTO a livello internazionale e AGICES a livello nazionale) o certificati da organismi internazionali riconosciuti (ad esempio FLO a livello internazionale, consorzio CTM Altromercato e Fair Trade Transfair Italia a livello nazionale).

I prodotti equosolidali eventualmente forniti dal concessionario dovranno pertanto riprodurre tutte le indicazioni e autorizzazioni previste per essere classificati tali.

Per prodotti biologici si intendono, ai sensi del regolamento (UE) 2018/848 del parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio e del D.M n. 229771 del 20.05.2022, i prodotti provenienti da *“un sistema globale di gestione dell’azienda agricola e di produzione alimentare basato sull’interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente ed azione per il clima, un alto livello della biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali e l’applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e norme rigorose di produzione confacenti alle preferenze di un numero crescente di consumatori per prodotti ottenuti con sostanze con procedimenti naturali “*

Tali prodotti devono altresì provenire da fornitori in possesso della certificazione ufficiale che attesti la conformità delle attività svolte alle regole della produzione biologica e di etichettatura. Tale certificazione deve esser rilasciata da uno degli Organismi di controllo e certificazione riconosciuti dal ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e forestale. L’elenco degli Organismi di controllo è reperibile al seguente link: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/0ages/serveBLOB.php/L/IT/IDPagina/6189>

I prodotti di natura biologica eventualmente forniti dal Concessionario dovranno pertanto riportare tutte le indicazioni e le autorizzazioni previste per essere classificati come tali. I prodotti adatti alle allergie e/o intolleranze alimentari, dovranno riportare tutte le indicazioni e le autorizzazioni previste per essere certificati come prodotti adatti a celiaci, a diabetici, a intolleranti al lattosio.

Il Concessionario, entro il decimo giorno antecedente l’01/07/2024 e, in caso di nuove installazioni, entro il decimo giorno antecedente l’attivazione del servizio, 10 giorni dall’avvio delle operazioni, dovrà consegnare al RUP la seguente documentazione:

- 1)elenco dei prodotti forniti con la propria marca commerciale e formato suddiviso fra le varie tipologie (bevande calde, fredde, alimenti preconfezionati) e dei relativi prezzi, opportunamente aggiornato;
- 2)schede merceologiche dei prodotti forniti, dettagliate degli ingredienti e di tutte le indicazioni obbligatorie per legge ivi compresi i prodotti adatti alle allergie e/o intolleranze alimentari;
- 3)eventuale documentazione comprovante la provenienza dal circuito del commercio equo e solidale e/o la dimostrazione della certificazione della provenienza da agricoltura biologica dei prodotti;
- 4)Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritto dal rappresentante legale attestante la conformità dei prodotti forniti, della relativa preparazione e assortimento alla normativa vigente in materia di prodotti alimentari con particolare riferimento al regolamento UE n.1169/2021 ed a quanto previsto dai cam approvati con D.M. del 06/11/2023 relativamente ai distributori automatici oggetto del presente affidamento.

L’Amministrazione comunale si riserva inoltre la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora per qualsiasi motivo, non ritenga opportuno l’erogazione, e , allo stesso modo, la modifica dell’assortimento dei prodotti distribuiti.

#### **ART. 8 – MATERIALI DI CONSUMO (BICCHIERI E PALETTE)**

Al fine di ridurre l’uso della plastica monouso e di limitare l’incidenza del servizio sull’ambiente, le bevande calde devono essere erogate in bicchieri realizzati in materiale a ridotto impatto ambientale o con materiali biodegradabili e/o compostabili, in conformità alla Direttiva UE 2019/904 e al D.lgs 196/2021.

In particolare i bicchieri per le bevande dovranno rispettare i requisiti di marcatura previsti dall’art. 7 del D.lgs 196/2021 e gli agitatori per bevande dovranno essere realizzati in materiali biodegradabili e/o compostabili, con certificato conforme allo standard europeo alla norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995, aventi percentuali di materia prima rinnovabili uguali o superiori a quelle previste al comma 3 dell’art. 5 del D.lgs 196/2021.

Entro il decimo giorno antecedente l’01/07/2024, il concessionario è tenuto a fornire all’Amministrazione comunale la certificazione che il materiale utilizzato per i bicchieri e le palette sia “biodegradabile e compostabile” secondo le norme UNI EN 13432 o UNI EN 14995.

#### **ART. 9 – MODALITÀ ORGANIZZATIVE E GESTIONALI E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE**

L’appaltatore dovrà avere un numero di operatori sufficienti ed adeguatamente istruiti per eseguire i seguenti adempimenti con le modalità previste delle leggi in materia.

## 1. Pulizia e ripristino distributori automatici di bevande calde:

È fatto obbligo all'appaltatore, tramite interventi effettuati con cadenza temporale adeguata alle esigenze, di mantenere costantemente pulite in modo accurato le apparecchiature, utilizzando panno monouso e apposita soluzione sgrassante (conforme alle schede tecniche depositate preventivamente), prestando attenzione alle pareti interne ed esterne della macchina.

Per tutte le parti che vengono a contatto con sostanze alimentari e bicchieri, l'Aggiudicatario deve:

- a) sostituire, ad ogni ripristino, i componenti asportabili, tassativamente con altri puliti;
- b) sanificare come minimo settimanalmente, in giorno e fascia oraria fissa preventivamente comunicata all'ufficio provveditorato, tutte le parti non rimovibili, utilizzando un detergente/disinfettante e sostanza battericida, per prevenire il formarsi di batteri e cattivi odori;
- c) terminate le fasi settimanali di pulizia, lavaggio ed igienizzazione di cui alla precedente lettera b), provvedere a rifornire i distributori di quantitativi tali da garantire l'autonomia dei consumi, sino al successivo rifornimento ed effettuare alcune erogazioni-test per constatare l'efficienza dell'apparecchiatura. Il concessionario è comunque tenuto ad aumentare la frequenza dei ripristini nella misura necessaria a garantire costantemente un'adeguata scorta di prodotti all'interno dei distributori tale da assicurare sempre le erogazioni richieste dagli utenti.

## 2. Pulizia e rifornimento dei distributori automatici di prodotti misti (bevande fredde e snack/alimentari):

l'appaltatore deve:

- mantenere costantemente pulite con cadenza minima settimanale in giorno e fascia oraria fissa preventivamente comunicata all'ufficio provveditorato le pareti interne, esterne e gli scomparti dei prodotti del distributore con apposito panno monouso e soluzione sgrassante, fatto salvo l'obbligo del concessionario aumentare la frequenza degli interventi per garantire le condizioni di costante pulizia delle apparecchiature; deve controllare che la data di scadenza dei prodotti presenti sia regolare e procedere costantemente con regolarità e prima del relativo esaurimento al ripristino della fornitura dei prodotti, nonché a testare il funzionamento del distributore; fermo restando quanto sopra indicato, il rifornimento dei prodotti dovrà essere effettuato subito dopo le operazioni di pulizia settimanale;
- eseguire il trasporto dei prodotti freschi, dalla sede della ditta ai distributori, con appositi frigoriferi portatili alimentati a batteria;
- provvedere alla raccolta e deposito di qualsiasi rifiuto prodotto, negli appositi spazi indicati.

Il concessionario deve inoltre:

- comunicare all'Autorità sanitaria od altro soggetto competente, se richiesto dalle vigenti disposizioni, l'installazione dei distributori di bevande o generi di conforto per i successivi controlli e per il rilascio del nulla-osta all'installazione delle apparecchiature;
- procedere al costante rifornimento dei distributori in modo da mantenere in perfetta efficienza le apparecchiature senza interruzione nella erogazione dei prodotti e, comunque conformemente alla tempistica precedentemente menzionata;
- garantire il controllo delle materie prime utilizzate, la costante pulizia e l'igiene delle apparecchiature installate, nonché la conservazione dei prodotti utilizzati, conformemente alle disposizioni di cui alla direttiva europea 93/94 CEE recepita con D.lgs 155/1997 (HACCP);
- trasmettere all'Ufficio Provveditorato con cadenza annuale, un resoconto/report sui consumi delle bevande calde/fredde e dei prodotti erogati contenente le indicazioni previste dall'art. 13;
- comunicare all'Ufficio Provveditorato, entro il termine comunicato, con la lettera di aggiudicazione, la persona fisica designata come Responsabile rappresentante dell'Impresa,

che si renderà disponibile in qualità di referente nei confronti dell'Amministrazione per tutto quanto attiene allo svolgimento del servizio;

- utilizzare prodotti per l'igiene e la pulizia ecolabel conformi alla normativa sui detergenti (regolamento CE 648/2004 e DPR 6 febbraio 2009 n. 21) e, nel caso di prodotti disinfettanti e disinfestanti, conformi al D.lgs. 25 febbraio 2000 n. 174 sui bioacidi e al DPR 6 ottobre 19987 n. 392 sui prodotti medico-chirurgici.

L'incaricato della ditta dovrà concordare con il Responsabile Unico del Procedimento gli orari e i giorni per ricevere richieste di nuove chiavi elettroniche per il funzionamento delle apparecchiature o per ritirare chiavi danneggiate o per rimborsare somme per prodotti non erogati dal macchinario e successivamente evadere con la massima tempestività tali richieste.

L'appaltatore, oltre agli adempimenti sopra indicati e ad ottemperare alle normative vigenti in materia di distribuzione automatica, deve:

- procedere mensilmente in giorno e fascia oraria fissa da comunicare preventivamente alla stazione appaltante, mediante un incaricato, alla verifica della pulizia e dei rifornimenti delle macchine distributrici;
- far eseguire con cadenza trimestrale analisi batteriologiche presso il proprio magazzino e presso i distributori automatici installati, sia sui prodotti che sulle bevande erogate;
- segnalare agli utenti, su ogni distributore, con appositi adesivi le modalità di funzionamento (chiave o moneta per il prelievo); di rimborso in caso di mancata erogazione del prodotto ed ogni altra informazione inerente alla consumazione del prodotto.

#### **ART. 10: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA**

Il servizio di assistenza tecnica è completamente a carico della ditta e dovrà consistere nella manutenzione preventiva programmata e straordinaria.

La ditta deve assicurare l'assistenza tecnica in qualsiasi momento, con personale sufficiente, costantemente aggiornato, entro 3 ore dalla segnalazione del guasto o del mancato rifornimento, dal lunedì al venerdì. Nei giorni di sabato e domenica l'assistenza tecnica dovrà essere assicurata entro 3 ore dalla segnalazione soltanto per i distributori collocati nelle sedi del palazzo Filanda e del Melograno, per le altre strutture l'assistenza si intenderà fornita se effettuata entro le ore 12,00 del lunedì seguente.

#### **ART. 11 – ASSISTENZA AGLI UTENTI E GESTIONE DEI RECLAMI**

Alla data di stipula del contratto, il Concessionario deve aver attivato un recapito telefonico dedicato all'assistenza per gli utenti del servizio in argomento e alla gestione dei reclami. Il recapito telefonico deve essere posto in evidenza sul frontale di ogni distributore installato e deve avere la funzionalità per:

- segnalazione dei reclami, disfunzioni, mancata o irregolare erogazione dei prodotti;
- richieste di rimborsi per mancata erogazione dei prodotti e del resto nelle modalità con pagamento in contanti

Il Concessionario deve garantire i rimborsi richiesti entro 10 giorni lavorativi dalla chiamata o, nell'impossibilità obiettiva di rispettare tale termine (ad es. utente NON reperibile o NON immediatamente ricontattabile), entro il minor tempo possibile, facendosi interamente carico delle spese eventualmente necessarie per portare a buon fine il rimborso (per esempio spese per bonifico, ecc.).

Su richiesta del RUP, in qualsiasi momento nel corso del contratto, il concessionario è tenuto a trasmettere o rendere accessibili dati e report sul numero delle chiamate pervenute e dei problemi più ricorrenti segnalati dall'utenza.

#### **ART. 12 – PERSONALE**

La ditta appaltatrice per l'esecuzione del servizio si avvarrà del necessario personale, riservando allo stesso il trattamento previsto dalle vigenti leggi e dai contratti nazionali di categoria.

La ditta appaltatrice dovrà inoltre impiegare nell'esecuzione degli interventi sulle apparecchiature proprio personale munito delle prescritte abilitazioni sanitarie, versare i contributi assicurativi, assistenziali ed

infortunistici e rispondere verso detto personale, come verso gli utilizzatori delle apparecchiature di tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio.

L'impresa dovrà fornire l'elenco aggiornato dei nominativi del personale addetto al servizio con l'indicazione della qualifica.

L'Aggiudicatario si impegna, inoltre, ad assumere personale di sicura moralità, che osservi la normativa e le disposizioni disciplinari dell'Ente, impegnandosi a sostituire quegli addetti che diano motivata ragione di lagnanza da parte dell'Ente. Tutti i dipendenti dovranno essere dotati di cartellino di riconoscimento.

La ditta appaltatrice deve assicurare la regolare continuità del servizio, dal lunedì alla domenica e inoltre massima attenzione dovrà essere prestata ai distributori presenti nell'edificio "La Filanda" dove possono svolgersi manifestazioni ed eventi in orario serale e nel fine settimana con elevata affluenza di pubblico. Nei giorni festivi l'impresa dovrà controllare in modo particolare il carico e il funzionamento dei distributori, in modo tale di assicurare un puntuale servizio ai visitatori e utenti.

In caso di sciopero o agitazioni del personale dipendente della ditta appaltatrice, la stessa dovrà comunicare le modalità almeno 48 ore prima.

Se lo sciopero o le agitazioni si protraessero per più giorni consecutivi, per il primo giorno dovrà essere assicurato un servizio ridotto, per gli altri giorni dovrà essere garantito il servizio come da capitolato.

Il personale addetto alla gestione delle apparecchiature automatiche di distribuzione dovrà essere in regola con le normative sanitarie e di legge in vigore.

### **ART. 13 – REPORTISTICA**

Il Concessionario dovrà trasmettere, ai fini del monitoraggio del servizio, con cadenza annuale e su supporto informatico (file Excel) un resoconto/report sui consumi delle bevande calde/fredde e dei prodotti, contenente i seguenti principali elementi:

- tipologia e modello della macchina
- ubicazione (servizio comunale/ufficio. Sede e piano edificio)
- data installazione
- data di eventuale ritiro
- numero di erogazione all'anno per tipologia di prodotto suddivise mensilmente per singola macchina distributrice e per tipo di erogazione (moneta o chiavetta);
- incasso totale suddiviso annualmente per distributore

Il resoconto dovrà essere inviato all'Ufficio Provveditorato entro il 20 (venti) del mese successivo a ciascuna scadenza annuale a mezzo posta elettronica all'indirizzo che verrà opportunamente comunicato.

In casi di ritardata trasmissione, l'Amministrazione comunale procederà all'applicazione delle penali di cui all'art. 17.

Le consumazioni potranno essere rese note dall'Amministrazione, in sede di nuovo affidamento della concessione.

Il Concessionario ha l'obbligo di contabilizzare, secondo le vigenti disposizioni in materia, tutti gli incassi. Ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 127/2015 e come meglio comunicato dall'Agenzia delle Entrate del 30.06.2016, i distributori automatici dovranno essere censiti on-line presso l'Agenzia delle Entrate ai fini della trasmissione telematica degli incassi.

### **ART. 14 – ONERI A CARICO DELL'ENTE**

L'Amministrazione Comunale metterà a disposizione:

- le superfici per l'ubicazione dei distributori;
- energia elettrica e acqua.

La ditta aggiudicataria sarà responsabile delle superfici ad essa affidati.

### **ART. 15 – VERIFICA**

L'Ente si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio:

- di procedere in qualsiasi momento alla verifica dei prodotti distribuiti e delle macchine impiegate ed in funzione;
- di richiedere la sostituzione dei prodotti e delle macchine riscontrate non idonei o conformi;
- di far effettuare analisi chimiche - batteriologiche dei prodotti erogati.

## **ART. 16 – RISPONDE A NORMATIVE VIGENTI E SICUREZZA DEL LAVORO**

### **a) Prescrizioni generali**

L'Aggiudicatario deve rispettare scrupolosamente, in ogni fase dell'attività oggetto della concessione in oggetto, tutte le norme legislative e regolamentari vigenti sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza e sull'igiene nei luoghi di lavoro.

Fra le disposizioni di cui sopra si richiamano in particolare:

- D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81: "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- D.M. 10/03/1998: "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".
- D.M. 18/09/2002: "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private".
- D.M. 06/11/2023: "Adozione dei criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili.

L'Aggiudicatario dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni, permessi e ogni altro documento in tema di prevenzione e sicurezza del lavoro che dovessero rendersi in qualsiasi momento necessari per l'espletamento del servizio: saranno a suo carico tutte le incombenze e spese necessarie per l'ottenimento di quanto sopra. Tra gli obblighi derivanti dalle suddette norme, si richiama in particolare che l'Aggiudicatario deve:

- rispettare regolamenti e disposizioni interni, portati a sua conoscenza dall'Ente;
- impiegare personale e mezzi idonei ad ogni lavorazione/attività;
- istruire e responsabilizzare il proprio personale al fine di garantire la propria e altrui sicurezza;
- dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione individuale necessari, in merito ai quali dovrà assicurare una formazione adeguata, organizzare l'addestramento all'uso se richiesto, esigerne il corretto impiego;
- controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e d'igiene del lavoro da parte del proprio personale e d'eventuali subappaltatori;
- predisporre tutte le segnalazioni di pericolo eventualmente necessarie;
- fornire all'Amministrazione Comunale tempestiva segnalazione d'ogni circostanza di cui viene a conoscenza, anche non dipendente dall'attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo;
- attuare la cooperazione e coordinamento, con l'appaltante e ogni altro lavoratore (autonomo, ditta appaltatrice o subappaltatrice) presente nei luoghi di lavoro nei quali è chiamato ad operare, nello scambio delle informazioni ed in ogni ulteriore azione di prevenzione e protezione volte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze.

### **b) Documenti relativi alla sicurezza del lavoro presentati dal concorrente**

In fase di aggiudicazione le ditte dovranno presentare i seguenti documenti/informazioni in relazioni alle attività oggetto dell'appalto.

1. documento di valutazione dei rischi specifici connessi ai lavori oggetto dell'appalto;
2. modalità operative di prevenzione d'incidenti e/o infortuni in relazione ai rischi specifici propri dell'attività appaltata (istruzioni, procedure, ecc.);
3. elenco completo delle sostanze e preparati utilizzate, relative schede di sicurezza, informazioni date ai lavoratori esposti;
4. mezzi/attrezzature disponibili e/o previsti per l'esecuzione del servizio;
5. mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia del servizio da eseguire;
6. dotazione di dispositivi di protezione individuale e relativa formazione e addestramento all'uso;
7. organizzazione prevista per la gestione delle problematiche d'igiene e sicurezza: responsabile del servizio di prevenzione e protezione, altre figure responsabili e relativi compiti;
8. formazione professionale ed informazione (documentate) del proprio personale in materia di salute e sicurezza dello specifico servizio appaltato;

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere il riesame del piano qualora lo ritenga inadeguato.

## **ART. 17 – PENALI**

L'Amministrazione comunale si riserva di effettuare controlli a campione per constatare il corretto espletamento del servizio descritto dal presente capitolato.

Qualora per qualsiasi motivo, imputabile all'appaltatore, il servizio non venga espletato nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato speciale, l'Amministrazione applicherà le penali di seguito specificate, previa procedura di contestazione dell'inadempienza ai sensi di quanto stabilito dal presente articolo.

- Mancata corresponsione del canone di concessione a seguito emissione della fattura entro i termini stabiliti dal precedente articolo 3: penalità pari ad € 200,00 per ogni settimana solare di ritardo;
- Mancato o tardivo intervento in caso di disservizio rispetto ai tempi indicati all'art.10: penalità di € 200,00 per singolo evento;
- Aumento non autorizzato dei prezzi dei prodotti: per ogni infrazione accertata, penale pari ad € 100,00;
- Ritardo nel completamento delle operazioni di installazione dei distributori: applicazione di una penale di € 100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- Mancata effettuazione dei passaggi settimanali previsti dal presente Capitolato speciale: penale pari ad € 50,00 per passaggio;
- Ritardato riposizionamento, nuovo posizionamento o rimozione del distributore entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta della Amministrazione comunale;
- altre prestazioni non conformi alle prescrizioni del presente capitolato: per ogni infrazione accertata, penale pari ad € 100,00

L'Amministrazione provvederà in presenza di inadempienze contrattuali a darne comunicazione all'appaltatore, tramite posta certificata, il quale entro il minor tempo possibile, e comunque non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della comunicazione, dovrà formulare le sue controdeduzioni e/o provvedere in merito, informando l'Amministrazione dei provvedimenti adottati.

Valutate le controdeduzioni dell'interessato, l'Amministrazione applicherà, se del caso, la penale fissando eventualmente un ulteriore termine all'appaltatore per il ripristino della corretta esecuzione del servizio.

Nel caso in cui tale termine non venga rispettato, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 18 oltre ad agire per il risarcimento dei danni.

#### **ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Nel caso in cui l'appaltatore non osservi in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente capitolato e/o nell'offerta economica presentata in sede di gara, sarà facoltà dell'Amministrazione di risolvere il contratto per inadempimento, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 C.C., fatta salva l'azione di risarcimento dei danni e l'eventuale incameramento della cauzione.

L'Amministrazione comunale si riserva altresì di risolvere il contratto, ex art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- b) sospensione o interruzione unilaterale e senza valide giustificazioni del servizio;
- c) mancata stipulazione di polizza di assicurazione della responsabilità civile di cui all'art.19;
- d) vendita di generi alimentari adulterati, avariati e contenenti sostanze nocive e comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica;
- e) mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica dei contratti di lavoro nazionale e locali;
- f) ritardato pagamento del canone di concessione rispetto ai termini prescritti dal presente capitolato per un numero di giorni superiore a 120 giorni;
- g) inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a tre nell'anno solare;
- h) fallimento dell'impresa;
- i) sub concessione totale o parziale del servizio;
- j) mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;
- k) qualora l'ammontare delle penali applicate all'appaltatore abbia superato il 10% del valore del contratto;
- l) nelle ulteriori ipotesi previste dal presente capitolato.

In tali casi l'Amministrazione comunale dovrà comunicare, mediante posta certificata, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi del citato art. 1456 del Codice civile.

Nel caso in cui il contratto si risolva per una delle cause previste dal presente articolo, il Concessionario dovrà comunque garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro della nuova ditta aggiudicataria dell'appalto.

#### **ART. 19 – RESPONSABILITA' PER DANNI A PERSONE E/O COSE - ASSICURAZIONE**

L'Amministrazione comunale non è responsabile dei danni, eventualmente causati alle attrezzature dell'impresa aggiudicataria, che possano derivare da comportamenti dolosi o colposi di terzi. Il concessionario risponderà direttamente di qualsiasi violazione ai Regolamenti di Igiene nonché dei danni alle persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compensi da parte dell'Amministrazione. A tal fine, prima della sottoscrizione del contratto, il Concessionario dovrà presentare:

- polizza RCT a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso alla gestione del servizio, con un massimale dedicato di € 3.000.000,00 (tremilioni/00) per ogni sinistro, con un limite di € 1.500.000,00 (unmilione e cinquecentomila) per ogni persona e di € 1.000.000,00 (unmilione) per danni a cose esente franchigia e prevedere la garanzia per responsabilità civile derivante dalla distribuzione/somministrazione e dallo smercio di prodotti in genere.

Tale polizza dovrà inoltre prevedere:

- estensione della responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati a terzi, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, causati dai prodotti venduti o consegnati, esclusi quelli dovuti a vizio o difetto originario del prodotto (c.d rischio smercio);
- danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute;
- danni ai locali e alle cose trovantesi nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori;
- danni arrecati alle cose in consegna e custodia, escluso i danni da furto.

L'Amministrazione comunale deve essere considerata terzo; le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati né all'Ente.

L'Amministrazione comunale dovrà essere sempre tenuta indenne per eventuali danni imputabili al concessionario e non coperti dalla polizza assicurativa.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCT, già attivata, avente le caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre una appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione.

Copia della polizza o dell'appendice della polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata al momento della sottoscrizione del contratto di appalto unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del contratto di servizio.

L'inoperatività totale o parziale delle coperture assicurative non esonera l'impresa aggiudicataria dalla responsabilità di qualsiasi genere su essa eventualmente incumbenti.

L'Amministrazione comunale sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte delle coperture assicurative.

Resta inteso che qualora, per qualsiasi causa, venga meno la copertura assicurativa prevista e la stessa non venga ripristinata, l'Amministrazione comunale ha facoltà di dichiarare risolto il contratto come previsto dall'art. 21 del presente Capitolato

#### **ART. 20 – CAUZIONE DEFINITIVA**

Anteriormente all'01/07/2024, il Concessionario dovrà costituire, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dall'appalto in oggetto, ivi comprese le applicazioni delle penali nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, deposito cauzionale nelle forme e nei modi di cui all'art. 106 comma 3 del D.lgs. 36/2023 di importo calcolato ai sensi dell'art. 117 comma 1 del citato D.lgs. 36/2023 con riferimento al valore complessivo della concessione.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, dovrà essere prestata a pena di revoca dell'aggiudicazione e resterà vincolata per intero per tutta la durata dell'appalto fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali. La cauzione sarà svincolata dopo la scadenza del periodo di valenza contrattuale, in contestualità all'emissione del certificato finale di regolare prestazione del servizio.

In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione a seguito dell'applicazione di penalità il Concessionario è obbligato a reintegrare l'importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione.

Qualora si addivenisse alla risoluzione del contratto per cause imputabili all'appaltatore stesso, il soggetto garante è obbligato a versare immediatamente l'importo per il quale è stata prestata la garanzia, su semplice richiesta scritta dell'Amministrazione comunale.

In caso di non ottemperanza a quanto sopra indicato, l'Amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto con le conseguenze previste per i casi di risoluzione del contratto medesimo.

#### **ART. 21 – SUBAPPALTO**

E' ammesso il subappalto nel rispetto dei limiti e delle altre disposizioni di cui all'art. 119 del D.lgs. 36/2023. L'eventuale costo afferente il subappalto sarà completamente a carico del Concessionario e non costituirà alcun onere per l'Amministrazione comunale.

Nel caso in cui il Concorrente intenda ricorrere al subappalto, dovrà inderogabilmente indicare in sede di offerta, le prestazioni e la quota percentuale che intende subappaltare.

Si precisa che:

- il subappalto è vietato in mancanza di tali indicazioni;
- un'indicazione formulata in modo generico, senza specificazione delle singole parti interessate, comporterà l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione al subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119 comma 3 del D.lgs. 36/2023.

Il concessionario ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione comunale dell'esecuzione del contratto.

#### **ART. 22 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il Concessionario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al contratto derivante dalla presente procedura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 impegnandosi altresì alla comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo. A tal fine, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata, gli strumenti di pagamento nonché gli estremi di ogni dazione di denaro destinata all'Amministrazione comunale, devono riportare il codice CIG indicato negli elaborati di gara.

L'Amministrazione comunale verificherà, in occasione di ogni pagamento e con eventuali controlli ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **ART. 23 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI**

Il Concessionario è stato informato degli obblighi di condotta dei dipendenti del Comune di Cornaredo con riferimento ai contratti e agli atti negoziali ai sensi del Codice di Comportamento approvato con deliberazione di Giunta n. 46 del 28/03/2022 e pubblicato sul sito istituzionale del Comune in Amministrazione Trasparente.

#### **ART. 24 – FORO COMPETENTE**

Eventuali controversie inerenti l'esecuzione o l'interpretazione del presente capitolato speciale, qualora non sia possibile comporle in via transattiva, saranno definite al foro di Milano, in via esclusiva. È escluso il ricorso all'arbitrato di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

#### **ART 25 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

Ai sensi del GDPR 2016/679/UE (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali) e del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii (Codice in materia di protezione dei dati personali), l'Amministrazione Comunale, quale titolare del trattamento dei dati forniti dal Concessionario, informa che tali dati verranno trattati esclusivamente ai fini della presente concessione.

Nel rispetto della normativa di riferimento, tale trattamento sarà effettuato anche mediante strumenti informatici e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.

Il conferimento dei dati richiesti ai fini dell'esecuzione della concessione è obbligatorio.

I dati saranno comunicati ad altri soggetti solo se necessario ai fini dell'esecuzione della concessione con le cautele ed entro i limiti imposti dalla normativa vigente.

Il Concessionario ed i suoi dipendenti o collaboratori adottano tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza delle informazioni relative all'Amministrazione comunale di cui venissero a conoscenza nell'esecuzione del contratto.